

## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO**

**Ai sensi del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231  
e successive integrazioni**

**PARTE SPECIALE - 2**

**Versione 1.0 del 12 dicembre 2008**

**Reati societari**



## SOMMARIO

<b>REATI SOCIETARI</b>	<b>pag. 3</b>
<b>I reati in materia societaria previsti all'art. 25 ter del D.lgs. n. 231/2001 riferibili a Bucap SpA</b>	<b>“ 3</b>
o False comunicazioni sociali (Art. 2621 cod.civ.)	“ 3
o False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ)	“ 4
o Impedito controllo (art. 2625 cod.civ.)	“ 5
o Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod.civ.)	“ 6
o Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod.civ.)	“ 6
o Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 cod. civ.)	“ 7
o Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod.civ.)	“ 7
o Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod.civ.)	“ 8
o Illecita influenza sulla assemblea (art. 2636 cod.civ.)	“ 8
<b>Sanzioni previste per i reati in materia societaria</b>	<b>“ 9</b>
<b>Prevenzione dei reati in materia societaria</b>	<b>“ 9</b>
<b>Principi generali di comportamento</b>	<b>“ 10</b>
<b>Procedure da seguire nell'ambito delle aree di attività a rischio reato</b>	<b>“ 11</b>
<b>H. Gestione dei rapporti con i soci ed il collegio Sindacale</b>	<b>“ 12</b>
<i>Ostacolo allo svolgimento delle funzioni di controllo</i>	“ 12
<b>I. Gestione degli adempimenti in materia di bilancio e tributi</b>	<b>“ 13</b>
<i>Predisposizione delle comunicazioni sociali</i>	“ 13
<i>Comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori</i>	“ 17
<i>Restituzione dei conferimenti ai soci</i>	“ 18
<i>Distribuzione di utili e acconti</i>	“ 19
<i>Operazioni lesive dell'integrità del capitale sociale</i>	“ 21
<i>Operazioni in pregiudizio dei creditori</i>	“ 22
<i>Formazione fittizia del capitale</i>	“ 23
<i>Illecita influenza sull'Assemblea</i>	“ 24

## REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dall'Amministratore Unico, dal Direttore Generale, dai dirigenti e dai dipendenti di BUCAP S.p.A., nonché dai suoi consulenti e partner, coinvolti nei processi sensibili ai reati in materia societaria. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D. lgs. n. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari sanzionati dall'art. 25-ter.

In particolare, la Parte Speciale 2 ha lo scopo di:

- indicare le regole di comportamento e le procedure che l'Amministratore Unico, il Direttore Generale, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di BUCAP S.p.A sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

### **I REATI IN MATERIA SOCIETARIA PREVISTI DALL'ART. 25-TER DEL D.LGS N.231/2001 APPLICABILI A BUCAP S.P.A**

Per quanto concerne la presente Parte Speciale 2, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati societari contemplati dal Codice Civile riferibili a Bucap S.p.A., quale società non quotata in Borsa.

- FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (Art. 2621 cod.civ.)

*“Salvo quanto previsto dall'articolo 2622 cod. civ., gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci od il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci od al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi.*

*La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se la falsità o le*

*omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.*

*In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta”*

Il reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di una società espongono – nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci ed al pubblico – fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, oppure omettono, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, informazioni la cui comunicazione è obbligatoria, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene e quando la condotta in discorso è da essi tenuta con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto terzi, mentre è esclusa se le falsità od omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%, ovvero una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Si noti che la fattispecie in esame è un *reato di pericolo* che si perfeziona con la semplice condotta descritta nella previsione normativa.

- o FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DEI SOCI O DEI CREDITORI (Art. 2622 cod. civ.)

*“Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono*

*puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni”.*  
*(omissis commi 2 e 3)*

*La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.*

*La punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.*

*In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta”.*

Questa fattispecie si distingue da quella oggetto del precedente articolo 2621 cod. civ., solo per il fatto che si tratta di un delitto in cui il comportamento del soggetto agente è perseguibile solo se comporta un danno per i soci o per i creditori.

Ulteriore elemento di diversità va rilevato nella pena, che qui si differenzia a seconda che la società sia quotata in borsa o meno. Nel secondo caso - società non quotata in borsa - il reato è invece perseguibile a querela di parte, e la pena varia da 6 mesi a 4 anni.

○ IMPEDITO CONTROLLO (Art. 2625 cod. civ.)

*“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione sino ad un anno e si procede a querela della persona offesa*  
*(omissis comma 3)”*

La condotta del reato è costituita dal fatto degli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Pertanto, la norma contiene un espresso riferimento al controllo afferente la gestione contabile - amministrativa. Perché scatti la tutela penale è, però, necessario che all'impedito controllo sia conseguito un danno patrimoniale ai singoli soci, titolari del diritto di querela. In tal caso, il reo è punito con la reclusione sino ad 1 anno.

○ INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (Art. 2626 cod.civ.)

*“Gli amministratori che, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.*

La norma incrimina tutti i comportamenti finalizzati a diminuire la garanzia patrimoniale dei creditori, quali, ad esempio, il rendere false dichiarazioni, anche contabili, circa l’avvenuto conferimento da parte di soci che, in realtà, non vi hanno mai proceduto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori che effettuano l’indebita restituzione ledendo, così, il diritto dei creditori di far affidamento sull’integrità ed effettività del capitale sociale, vale a dire sul valore complessivo dei conferimenti iniziali o di quelli successivi dei soci.

La pena prevista dal legislatore è la reclusione sino ad 1 anno.

- o ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (Art. 2627 cod.civ.)

*“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino a un anno.*

*La restituzione degli utili o la ricostruzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato”.*

Anche in questo caso, come per il precedente articolo, l’oggetto giuridico tutelato è da ravvisarsi nell’integrità del capitale sociale e delle riserve legali e statutarie.

Soggetti attivi sono gli amministratori che tengono la condotta vietata.

Quest’ultima ha ad oggetto l’illegale ripartizione di utili, o acconti su utili, non effettivamente conseguiti. Si tratta dei cosiddetti utili fittizi, per la cui definizione è opportuno preliminarmente precisare quando, al contrario, l’utile possa dirsi effettivamente conseguito. L’utile può, infatti, definirsi “reale”, quando risulti da operazioni concluse e da situazioni giuridiche definite. Deve, invece, ritenersi “fittizio” - e, in quanto tale, non ripartibile - quando incide sul capitale sociale, traducendosi, in tal modo, in un illecito rimborso ai soci di conferimenti dagli stessi effettuati. A diversa soluzione si perviene con riferimento agli utili che intaccano la riserva legale, poiché essa risulta costituita da utili effettivamente conseguiti: in tal caso verrà meno, semmai, il carattere della distribuibilità. A riguardo, sulla scorta della giurisprudenza formatasi sotto la precedente legislazione, sono da considerare fittizi anche gli utili che non esistono, ma che risultino da un bilancio falso.

Dalla norma risulta, altresì, che dovrà configurarsi come condotta criminosa, la ripartizione di qualsiasi riserva, anche non da utili, che non possa essere per legge distribuita.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETA' CONTROLLANTE (Art. 2628 cod. civ.)

*“Gli amministratori che fuori da casi consentiti dalla legge acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino a un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”*

Commettono il reato in esame gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, anche della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Tuttavia il reato si estingue se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio afferente l'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

- OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (Art. 2629 cod.civ.)

*“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”*

Il reato in esame si configura quando gli amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (Art. 2632 cod.civ.)

*“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzioni di azioni o quote sociali per somme inferiori al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote,*

*sopravalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”*

La fattispecie prevista è posta a tutela dell’effettività del capitale sociale a garanzia degli interessi dei creditori e dei terzi.

La disposizione delinea, in particolare, l’ipotesi dell’irregolare emissione di azioni, consistente nel fatto degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formino od aumentino fittiziamente il capitale della società, mediante attribuzioni di azioni o quote sociali per somme inferiori al loro valore nominale.

La norma delinea, altresì, la fattispecie dell’illecita sottoscrizione di azioni nonché la rilevante sopravalutazione dei conferimenti dei beni in natura o dei crediti, ovvero del patrimonio della società, in caso di sua trasformazione.

In altre parole, i fenomeni degenerativi che la norma intende impedire, sono quelli attuati mediante comportamenti volti ad un’artificiosa e fittizia formazione del capitale sociale, sì da impedire la lesione della buona fede dei creditori, nonché dei soci estranei all’operazione.

Soggetti attivi della condotta criminosa possono individuarsi negli amministratori e nei soci conferenti, punibili con la reclusione sino ad un anno.

○ ILLECITA INFLUENZA SULLA ASSEMBLEA (Art. 2636 cod.civ.)

*“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

In ordine alla natura del reato il legislatore ha ritenuto meritevole di sanzione il comportamento lesivo di *chiunque*, e non solo, quindi, dei soggetti che rivestono la qualifica di amministratori. Così soggetti attivi del reato potranno anche essere i soci.

## **SANZIONI PREVISTE PER I REATI IN MATERIA SOCIETARIA APPLICABILI A BUCAP S.P.A.**

Come anticipato, fatta eccezione dei reati applicabili alle società quotate in Borsa, le

fattispecie di reati sopra illustrate, se commesse nell'interesse della Società, da Amministratori, Direttore Generale o da persone sottoposte alla loro vigilanza sono passibili delle seguenti sanzioni previste all'art. 25-ter, comma 1, del D. lgs. 231/2001:

- per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote (*lettera a*);
- per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dalla'art. 2622, primo comma, del cod.civ., sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (*lettera b*);
- per il delitto di impedito controllo, sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (*lettera h*);
- per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (*lettera l*);
- per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (*lettera m*);
- per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (*lettera n*);
- per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (*lettera o*);
- per il delitto di formazione fittizia del capitale, sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (*lettera i*);
- per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, sanzione pecuniaria da trecento a seicento sessanta quote (*lettera q*).

#### **LA PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA SOCIETARIA**

Le principali attività che BUCAP S.p.A. ritiene siano da presidiare con la finalità di regolamentarne i processi fondamentali al fine di prevenire la consumazione dei reati di natura-economico aziendale sono le seguenti:

- H Gestione dei rapporti con Sindaci e Soci;
- I Gestione degli adempimenti in materia di bilanci e tributi;

Il costante susseguirsi, funzione per funzione, di tutte le operazioni strettamente connesse alla complessa *gestione sociale* dell'azienda non può prescindere dall'osservanza di regole generali e di regole specifiche che traggono origine da:

- un Sistema di Controllo Interno corredato dalla procedure aziendali;
- regole etico/comportamentali all'interno della Società riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio annuale ed infrannuale e di tutti gli altri documenti citati dall'art. 25 ter del D.lgs.231/01;

- norme che riguardano il sistema amministrativo-contabile in generale, sia risultanti da manuali adottati dall'Azienda, sia in riferimento ai principi contabili nazionali ed internazionali comunemente accettati;
- norme che riguardano il sistema finanziario dell'Azienda;
- norme che regolano i rapporti con gli Organi Sociali ed i Soci;

## **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

La presente Parte Speciale 2 prevede l'espresso divieto a carico dell'Amministratore Unico, Direttore Generale, dirigenti e dipendenti di BUCAP S.p.A. - in via diretta -, nonché dei consulenti e partner - in forza di apposite clausole contrattuali - di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle riportate in precedenza (art. 25-ter del D. lgs. 231/2001);
- violare i principi previsti nella presente Parte Speciale 2.

La presente Parte Speciale 2 comporta, di conseguenza, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- 1) rispettare le norme di legge e le procedure aziendali interne in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, tenendo un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, in particolare è fatto divieto di:
  - rappresentare o trasmettere dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, per la redazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali e l'informativa societaria in genere;
  - omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
  
- 2) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere, in particolare è fatto divieto di:
  - restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
  - acquistare o sottoscrivere azioni proprie o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, ledendo così l'integrità del capitale sociale;
  - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
  - procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attraverso l'attribuzione di azioni per un valore inferiore al loro valore nominale.
- 3) assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare, in particolare è fatto divieto di:
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo da parte dei soci e del Collegio Sindacale.

## **PROCEDURE DA SEGUIRE NELL'AMBITO DELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO**

Per una più chiara evidenziazione del processo realizzatorio volto alla prevenzione del reato, le considerazioni che seguiranno mettono in evidenza per ciascun reato i seguenti passi fondamentali:

- a. *occasione delle realizzazione della condotta criminosa;*
- b. *finalità della condotta;*
- c. *metodi di realizzazione;*
- d. *protocolli essenziali del sistema di controllo interno (SCI)*
- e. *individuazione dei soggetti attivi della condotta*

### **H. *Gestione dei rapporti con i soci ed il Collegio Sindacale***

- **Ostacolo allo svolgimento delle funzioni di controllo**

- a. *Occasioni di realizzazione della condotta*

Gli amministratori devono ispirare il loro comportamento a principi di buona fede e correttezza e devono collaborare con gli altri organi societari e gli enti deputati all'attività

di verifica e controllo.

Se ciò non avviene il reato di cui all'art. 2625, cod. civ. **Impedito controllo**, potrebbe essere compiuto nei seguenti casi:

- in occasione di verifiche periodiche o in occasione di assemblee sociali e nei casi della gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale;
- in occasione della gestione dei rapporti con soci in occasione di eventuali richieste di esibizione di libri sociali.

*b. Finalità della realizzazione della condotta*

Impedimento od ostacolo allo svolgimento delle funzioni di controllo dei Sindaci o dei Soci.

*c. Modi di realizzazione della condotta*

Occultare documenti o porre in essere altri artifici idonei ad impedire od ostacolare il controllo.

Omettere informazioni, non esibire la documentazione richiesta dai Sindaci, mancata esibizione ai Soci che ne facciano richiesta del libro soci.

*d. Protocolli essenziali del Sistema di Controllo Interno (SCI)*

Ai fini della gestione dei rapporti con i soci ed il Collegio Sindacale, le procedure aziendali devono ispirarsi - oltre che ai principi che il codice civile detta in materia e alle disposizioni contenute nello Statuto Sociale - ai principi di riferimento di cui alla presente Parte Speciale 2 del Modello di organizzazione e gestione.

In particolare le procedure aziendali devono provvedere a:

- definire con chiarezza ruoli e competenze delle funzioni responsabili della gestione dei rapporti con i soci e con il Collegio Sindacale;
- individuare la funzione o persona fisica deputata a rappresentare BUCAP S.p.A. nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, cui conferire apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'Organismo di Vigilanza che verso la funzione responsabile;
- contemplare flussi informativi tra le funzioni coinvolte nello svolgimento dell'Attività Sensibile nonché la documentazione e la tracciabilità delle varie fasi della medesima, e ciò in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- mettere a disposizione del Collegio Sindacale i bilanci di esercizio nonché tutta la documentazione richiesta e, al contempo, prevedere specifici sistemi di controllo (quali ad esempio: la compilazione di schede informative di evidenza, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle statuizioni adottate etc.) al fine di garantire il rispetto dei criteri di integrità, correttezza e trasparenza;

- documentare in modo idoneo, su supporto cartaceo o informatico, i principali adempimenti eseguiti dalla funzione nel corso dell'attività di gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, fornendo periodicamente informazioni - mediante la redazione di appositi *report* di evidenza - direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- denunciare direttamente all'Organismo di Vigilanza le anomalie riscontrate nel corso della gestione dei rapporti con i soci e con il Collegio Sindacale;
- sanzionare tutti i comportamenti in contrasto con i principi di cui alla presente Parte Speciale 2.

*e. Soggetti attivi della condotta*

I Soggetti che sono direttamente coinvolti nella commissione del reato di cui all'art. 2625, cod. civ., sono così classificabili:

- Amministratore Unico;
- Procuratore;
- Direttore Generale;
- Tutte le altre funzioni aziendali ed extra aziendali che forniscono dati ed informazioni necessari al controllo.

*I. Gestione degli adempimenti in materia di bilancio e tributi*

• **Predisposizione delle comunicazioni sociali**

Il reato individuato nell'art. 2621 del codice civile '*false comunicazioni sociali*', rappresenta il principale e più ricorrente reato individuabile tra quelli *societari*:

*a. Occasione delle realizzazione della condotta*

L'area critica riguarda la predisposizione o coinvolgimento nella predisposizione (anche parziale da parte di collaborazione e/o consulenza) di *comunicazioni sociali*

- Bilancio d'esercizio;
- Relazioni infrannuali civilistiche;
- Bilanci pro-forma;
- Budget o piano pluriennali;

In questa prospettiva, sono da considerare, per esempio, non solo le parti fondamentali di un bilancio e dei documenti obbligatori (stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa e la relazione sulla gestione), ma anche ogni documento ad essi sottostante, la cui redazione diventa elemento fondamentale per il documento definitivo.

E' fondamentale accertare che ogni posta di bilancio sia il risultato di criteri obiettivi facilmente individuabili e, soprattutto, omogenei per ogni singola operazione ivi riportata.

Infatti, occasioni per la rilevazione della condotta potrebbero essere:

- inserimento, variazione o cancellazione dei dati di Contabilità Generale nel sistema informatico (fatturazione attiva/passiva, incassi e pagamenti ad agenti fornitori e dipendenti, gestione della liquidità e delle operazioni non ordinarie di tesoreria); stima delle poste estimative/valutative di bilancio; raccolta ed aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio annuale societario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- approvazione del Bilancio d'esercizio, nonché delle situazioni infrannuali.

*b. Finalità della realizzazione della condotta* Induzione in errore dei soci o del terzi circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarre un ingiusto profitto per la società.

*c. Modi di realizzazione della condotta*

Tra i modi più ricorrenti di realizzazione del reato di *false comunicazioni* si segnalano tutte quelle forme in cui vengono modificati dati contabili presenti sul sistema informatico, al fine di una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali.

Altro modo, è quello della "sopravalutazione o sottovalutazione" delle poste di bilancio, effettuazione di valutazioni relative a poste di bilancio che si discostino per almeno il 10% dalla corretta valutazione effettuata sulla base dei criteri dettati dalla legge e dai principi contabili generalmente accettati, d'intesa con gli amministratori (a titolo esemplificativo: fondi per passività potenziali, fondi rischi su crediti, fondi obsolescenza magazzino, capitalizzazione costi, costi pluriennali, lavori in corso su ordinazione, altri stanziamenti per fatture da emettere o da ricevere, minore e/o maggiore rappresentazione dei costi mediante lo spostamento della competenza economica, minore e/o maggiore rappresentazione dei ricavi).

La disapplicazione di corretti principi contabili rientra tra le regole più comuni per falsare la rappresentazione dei dati economico-patrimoniali dei bilanci e, tenuto conto della complessità delle operazioni interessate, la disapplicazione potrebbe passare inosservata all'Organo che controlla questi dati (Collegio Sindacale).

Inoltre, l'occultamento di risorse aziendali in fondi liquidi o riserve occulte, al fine di permettere al *management* di gestire tali risorse fuori da ogni controllo potrebbe costituire un sistema attraverso il quale, mediante o l'utilizzazione di documenti di spesa a fronte di cessioni o prestazioni di servizi non vere o di registrazioni contabili di natura finanziaria false, si creino fondi non leciti.

*d. Protocolli essenziali del Sistema di Controllo Interno (SCI)*

- presenza e diffusione di regole etico/comportamentali all'interno della Società riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari;
  - previsione di un sistema sanzionatorio nel caso di comportamenti non conformi alle norme di cui sopra;
  - ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella predisposizione delle comunicazioni sociali chiaramente e formalmente definiti (attraverso mansionari o ordini di servizio);
  - principio della separazione dei compiti (operativi e di controllo) sia a livello funzionale che societario;
  - esistenza di una procedura chiara e formalizzata, rivolta alle funzioni coinvolte nella predisposizione del bilancio annuale/infrannuale, con cui si stabiliscano responsabilità, tempi e modalità di predisposizione delle comunicazioni sociali;
  - esistenza e diffusione di un Manuale contabile per la statuizione dei principi contabili ai quali conformarsi nella predisposizione dei bilanci societari, nonché delle situazioni infrannuali;
  - aggiornamento periodico dei manuali a seguito di modifiche a livello di principi contabili;
  - esistenza di procedure specifiche per la gestione degli accessi ai sistemi informativi contabili e gestionali, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, che consentano di rilevare e monitorare gli accessi non autorizzati;
  - evidenza documentale delle attività di controllo effettuate;
  - reportistica per eccezioni;
  - procedure autorizzative e blocco degli accessi, quali ad esempio:
    - autorizzazione a modifica dati processati;
    - *log* degli accessi;
    - sistemi di assegnazione e modifica di ID e Password;
- *Principi di controllo preventivi in sede di raccolta e valutazione dei dati ai fini della determinazione delle poste valutative e di altre poste critiche di bilancio*

La fase di raccolta e preparazione dei dati è necessaria per la valutazione degli stessi al fine della predisposizione del bilancio.

Tale fase non può prescindere dall'esistenza di procedure/istruzioni interne formalizzate e diffuse che specificino i criteri da seguire per la determinazione delle poste valutative/estimative e di altre poste critiche di bilancio, tra cui ad esempio:

- valutazione crediti, valutazione titoli, valutazione partecipazioni, valutazione riserve e fondi rischi, tecniche di ammortamento, determinazioni delle riserve tecniche, costi capitalizzabili, oneri diversi di gestione, costi per servizi e consulenze, sopravvenienze attive e passive; conti transitori, conti d'ordine.

Inoltre, il flusso di raccolta dati deve essere strutturato con indicazione di responsabilità, tempi e modalità di trasmissione e devono essere altresì evidenti le procedura autorizzative per le deviazioni dalle procedure standard con previsione di oneri di

motivazione e documentazione.

- *Principi di controllo preventivi in sede di raccolta ed aggregazione dati per la predisposizione della bozza di bilancio e delle relazioni infrannuali.*

Il controllo preventivo nella fase di raccolta ed aggregazione dei dati finalizzato alla predisposizione dei documenti indicati nell'art. 2621, cod. civ., è fondamentale. Tale controllo si attua attraverso il monitoraggio del flusso strutturato e formalizzato che regola la trasmissione dei dati alla funzione responsabile della predisposizione del bilancio da parte di tutti gli attori coinvolti, con indicazione di tempi, responsabilità e modalità.

In considerazione della complessità della gestione sociale, sono necessarie anche le dichiarazioni di conformità, veridicità e completezza dei dati trasmessi e di formazione dei dati stessi nel rispetto delle procedure/istruzioni interne comunicate.

Risultano indispensabili i controlli di merito indipendenti sulle poste di bilancio maggiormente critiche; controlli che si rendono più fluidi se costante è il controllo *periodico* sugli scostamenti dei dati contabili con quelli di *budget*; in ogni caso occorre lasciare evidenza documentale dei controlli effettuati.

Infine, della massima importanza è il monitoraggio dei rischi di alterazione delle scritture contabili da parte dei soggetti che partecipano al processo di alimentazione della contabilità generale/gestionale.

- *Principi di controllo preventivo in sede di approvazione del bilancio societario e delle relazioni infrannuali*

Prima della presentazione ed approvazione del *progetto di Bilancio* occorre seguire alcune regole minime finalizzate alla diffusione del documento che possono così' riepilogarsi:

- tempestiva messa a disposizione dell'Amministratore Unico della bozza del bilancio/situazione infrannuale prima della riunione dell'Assemblea dei soci. per l'approvazione dello stesso; il tutto con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in questione;
- previsione di almeno una riunione prima della seduta dell'Assemblea indetta per l'approvazione del bilancio/situazioni infrannuali, tra Vertice aziendale, Responsabile Amministrativo, Collegio Sindacale, con relativa stesura di verbale;
- adeguata giustificazione, documentazione ed archiviazione di eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio/situazioni infrannuali da parte dell'Amministratore Unico.

- *Principi di controllo e di monitoraggio*

Allo scopo di monitorare il lavoro eseguito nella fase propedeutica alla predisposizione dei documenti indicati nell'art. 2621, cod. civ., occorre redigere una relazione da presentare all'Amministratore Unico e al Collegio Sindacale in merito ai controlli effettuati nel periodo dall'Amministrazione sui conti di contabilità (es.: riconciliazioni, analisi conti transitori, analisi e pulizia partite sospese, verifiche sulle movimentazioni di magazzino) e ai risultati delle verifiche svolte;

la relazione affronterà anche i controlli effettuati nel periodo dall'Amministrazione sulle poste valutative e su quelle maggiormente critiche (es.: fondi per passività potenziali, fondi rischi su crediti, fondi obsolescenza magazzino, capitalizzazione costi, costi pluriennali, lavori in corso su ordinazione, altri stanziamenti per fatture da emettere o da ricevere, conti d'ordine, ecc.) riferendo su i risultati delle verifiche svolte.

*e. Soggetti attivi della condotta*

I Soggetti che sono direttamente coinvolti nella commissione del reato di cui all'art. 2621, cod. civ., sono così classificabili:

- Amministratore Unico;
- Procuratore;
- Direttore Generale;
- Tutte le altre funzioni aziendali che forniscono dati ed informazioni al fine della predisposizione delle comunicazioni sociali.

- **Comunicazioni sociali in danno dei soci e creditori**

Come già indicato, la fattispecie di cui all'art. 2622 del codice civile '*Concorso in false comunicazioni sociali in danno dei soci e creditori*' si distingue da quella oggetto del precedente articolo 2621, cod. civ., solo per il fatto che si tratta di un delitto in cui il comportamento del soggetto agente è perseguibile solo se comporta un danno per i soci o per i creditori.

Avuto riguardo a: *occasione della realizzazione della condotta, metodi di realizzazione, protocolli essenziali del SCI, individuazione dei soggetti attivi della condotta*, valgono le stesse modalità previste per il reato di *false comunicazioni sociali*.

*b. Finalità della realizzazione della condotta*

Induzione in errore dei soci o del terzi circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, con danno patrimoniale in capo ai soci o creditori, al fine di trarre un ingiusto profitto per la società.

- **Restituzione dei conferimenti ai soci**

Quanto al reato di cui all'articolo 2626 del codice civile '**Concorso in indebita restituzione dei conferimenti**':

*a. Occasione di realizzazione della condotta*

Collaborazione nelle operazioni di riduzione di capitale e di restituzione di conferimenti ai soci.

Rapporti con i soci conferenti il capitale sociale.

*b. Finalità della realizzazione della condotta*

Favorire i soci nelle restituzioni, nell'interesse della società.

*c. Modi di realizzazione della condotta*

Liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire conferimenti, ovvero restituzione di conferimenti ai soci attraverso riduzione del capitale sociale fuori dai casi previsti dalla legge (per esuberanza, per perdite, in conseguenza del recesso del socio, mancata esecuzione dei conferimenti, annullamento azioni proprie ecc.).

Restituzione di conferimenti ai soci attraverso:

- acconti su dividendi (se previsto dallo Statuto sociale);
- effettuazione di pagamenti non dovuti verso soci;
- effettuazione di anticipi di cassa o rimborsi verso soci;
- operazioni di finanziamento verso i soci;
- cessione a titolo gratuito di cespiti e beni mobili aziendali ai soci;
- cessione a titolo gratuito di giacenze di magazzino ai soci.

*d. Protocolli essenziali del SCI*

E' opportuna l'esistenza di un Manuale contabile societario ovvero di procedure/istruzioni interne formalizzate e diffuse che specificino i criteri da seguire per:

- riduzione del capitale sociale fuori dai casi previsti dalla legge;
- distribuzione di acconti su dividendi;
- pagamenti, anticipi di cassa o rimborsi verso soci;
- operazioni di finanziamento verso i soci;
- cessione a titolo gratuito di cespiti e beni mobili aziendali ai soci;
- cessione a titolo gratuito di giacenze di magazzino ai soci;

Le procedure dovranno tenere nel debito conto anche l'evidenziazione documentale delle attività di controllo effettuate sulla correttezza e conformità delle operazioni sopra richiamate alle disposizioni di legge e a quelle interne.

Occorrerà motivare dettagliatamente tutti i casi di deviazione di applicazione delle procedure *standard* comunicate.

E' indispensabile l'esistenza di una procedura chiara e formalizzata, rivolta alle funzioni coinvolte nella predisposizione della situazione patrimoniale richiesta dalla legge ai fini della distribuzione dei dividendi, con cui si stabiliscano responsabilità, tempi e modalità di predisposizione.

*e. Soggetti attivi della condotta*

I Soggetti che sono direttamente coinvolti nella commissione del reato di cui all'art. 2626, cod. civ., sono così classificabili:

- Amministratore Unico;
- Procuratore
- Direttore Generale;
- Tutte le altre funzioni aziendali che forniscono dati ed informazioni al fine della predisposizione delle comunicazioni sociali

- **Distribuzione di utili o acconti**

La fattispecie prevista all'art. 2627 del codice civile '*Concorso in illegale ripartizione di utili e riserve*' chiama in causa l'area Amministrativa della Società e tutti coloro che abbiano contribuito alla predisposizione della bozza di progetto di bilancio.

*a. Occasioni di realizzazione della condotta*

- Predisposizione di dati non veritieri e/o inesatti circa, ad esempio, la reale consistenza del patrimonio sociale al fine di distribuire utili ai soci.

*b. Finalità della realizzazione della condotta*

- Distribuzione di utili o acconti non effettivamente conseguiti o da destinarsi per legge a riserva.

*c. Modi di realizzazione della condotta*

- Formulazione di proposte all'Assemblea dei soci sulla destinazione dell'utile di esercizio.
- Rappresentazione in bilancio di utili e riserve distribuibili.
- Concessione di prestiti/finanziamenti ai soci.
- Pagamento di compensi (di importo inferiore al dovuto) per prestazioni professionali effettuate del socio che sia anche professionista.
- Distribuzione di acconti su dividendi.

*d. Protocolli essenziali del SCI*

- ❑ Esistenza di un Manuale contabile societario ovvero di procedure/istruzioni interne formalizzate e diffuse che specificino i criteri da seguire per:
  - destinazione dell'utile;
  - distribuzione di acconti su dividendi;
  - pagamenti, anticipi di cassa o rimborsi verso soci;
  - operazioni di finanziamento verso i soci;
- ❑ Evidenza documentale delle attività di controllo effettuate sulla correttezza e conformità delle operazioni sopra richiamate alle disposizioni di legge e a quelle interne.
- ❑ Onere di motivazione in caso di deviazione di applicazione delle procedure standard comunicate.
- ❑ Esistenza di una procedura chiara e formalizzata, che identifichi ruoli, responsabilità modalità e flussi autorizzativi per la formulazione di proposte all'Amministratore Unico e all'Assemblea sulla destinazione dell'utile di esercizio.
- ❑ Esistenza di una procedura chiara e formalizzata, rivolta alle funzioni coinvolte nella predisposizione della situazione patrimoniale richiesta dalla legge ai fini della distribuzione dei dividendi, con cui si stabiliscano responsabilità, tempi e modalità di predisposizione.
- ❑ Reportistica periodica che evidenzi tutte le operazioni in favore dei soci effettuate nel periodo
- ❑ Adeguata giustificazione, documentazione ed archiviazione di eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio/situazioni infrannuali da parte dell'Amministratore Unico con particolare riferimento agli utili e alle riserve.

*e. Soggetti attivi della condotta*

I Soggetti che sono direttamente coinvolti nella commissione del reato di cui all'art. 2627, cod. civ., sono così classificabili:

- Amministratore Unico,
- Procuratore
- Direttore Generale;
- Tutte le altre funzioni aziendali che forniscono dati ed informazioni al fine della predisposizione delle comunicazioni sociali

• **Operazioni lesive dell'integrità del capitale sociale**

Il reato di cui all'Art. 2628 del codice civile '*Concorso in illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante*' è una fattispecie di reato messo in atto in

## Assemblea

### *a. Modi di realizzazione della condotta*

Formulazione della proposta di acquisto di azioni societarie o della controllante da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Effettuazione delle operazioni di acquisto o sottoscrizione di azioni proprie su delega dell'Assemblea.

### *b. Finalità della realizzazione della condotta*

Causare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

### *c. Possibili modalità di realizzazione della condotta*

- ❑ Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o dalla controllante, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, tali da causare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Attraverso un terzo incaricato di acquistare o sottoscrivere azioni o quote in nome e per conto della società emesse dalla società, al di fuori dei casi consentiti dalla legge.

### *d. Protocolli essenziali del SCI*

Procedure autorizzative formalizzate per:

- la sottoscrizione e l'acquisto di azioni proprie o della controllante;
  - l'attribuzione di incarichi a terzi per la sottoscrizione/acquisto di azioni proprie o della controllante.
- 
- ❑ Esistenza di una procedura per la gestione di operazioni con parti correlate che indichi ruoli, responsabilità e modalità per la sottoscrizione e l'acquisto di azioni della controllante.
  - ❑ Controlli periodici relativamente al portafoglio azioni/quote in termini di composizione e movimentazione.
  - ❑ Procedura che preveda la periodica (ove possibile tempestiva) comunicazione all'Organismo di Vigilanza di tutte le operazioni sulle azioni proprie (con indicazione sul numero di azioni oggetto della transazione, valore dell'operazione, motivi dell'operazione, soggetto che ha operato la sottoscrizione/acquisto, ecc.).
  - ❑ Incontri periodici tra Collegio sindacale ed Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza dei principi di contabilità generale. (principalmente in relazione alle operazioni con parti correlate), ed il rispetto dei comportamenti da parte degli Amministratori e del *management*.
  - ❑ Onere di verbalizzazione degli incontri.

*e. Soggetti attivi della condotta*

I Soggetti che sono direttamente coinvolti nella commissione del reato di cui all'art. 2628, cod. civ., sono così classificabili:

- Amministratore Unico
- Procuratore

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori** – Art. 2629 Cod. Civ.

*a. Occasioni di realizzazione della condotta*

- Predisposizione (ovvero collaborazione nella predisposizione) di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni di fusioni/scissioni o riduzioni di capitale.
- Effettuazione delle operazioni di riduzione del capitale sociale su delega dell'Amministratore Unico.
- Effettuare operazioni straordinarie di fusione/scissione con un'altra società.

*b. Finalità della realizzazione della condotta*

Realizzazione di operazioni di fusione/scissione o riduzioni di capitale in violazione delle norme di legge poste a tutela dei creditori sociali, al fine di cagionare danno ai creditori.

*c. Modi di realizzazione della condotta*

Esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei creditori sociali, anche in concorso con altri, in occasione di fusioni o scissioni o riduzioni di capitale.

*d. Protocolli essenziali del SCI*

- Procedura relativa alla gestione delle operazioni straordinarie, identificando ruoli, responsabilità e modalità di realizzazione.
- Onere di relazione di stima dei patrimoni conferiti da depositare presso la sede sociale.
- Invio ai creditori sociali di una comunicazione da parte di ciascuna società interessata alla fusione/scissione, con cui viene effettuata richiesta di consenso preventivo all'operazione.

*e. Soggetti attivi della condotta*

I Soggetti che sono direttamente coinvolti nella commissione del reato di cui all'art. 2629, cod. civ., sono così classificabili;

- Amministratore Unico
- Procuratore
- Direttore Generale;
- Tutte le altre funzioni aziendali che forniscono dati ed informazioni al fine della predisposizione delle comunicazioni sociali.

- **Formazione fittizia del capitale** - Art. 2632 cod. civ.

- a. *Occasioni di realizzazione della condotta*

Collaborazione nelle operazioni strumentali agli aumenti di capitale:

- operazioni di emissione di azioni o quote proprie;
- operazioni di sottoscrizione di azioni;
- operazione di conferimento di beni dei soci;
- operazioni di trasformazione della società.

- b. *Finalità della condotta*

Aumenti fittizi di capitale.

- c. *Modi di realizzazione della condotta*

- Attribuzione di azioni inferiore al loro valore nominale.
        - Sottoscrizione reciproca di azioni ovvero formulazione della proposta di acquisto reciproco di azioni o quote societarie da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
        - Sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione, anche adottando o applicando criteri di valutazione errati.

- d. *Protocolli essenziali del SCI*

- Procedura relativa alla gestione delle operazione straordinarie (conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio della società, trasformazione) identificando ruoli, responsabilità, criteri e modalità di realizzazione.
          - Controlli di merito indipendenti sulle valutazioni contenute nelle relazioni di stima in caso di conferimenti in natura o di crediti, realizzate dalle funzioni competenti.

- e. *Soggetti attivi della condotta*

I Soggetti che sono direttamente coinvolti nella commissione del reato di cui all'art. 2632, cod. civ., sono così classificabili:

- Amministratore Unico
- Procuratore
- Direttore Generale

- **Illecita influenza sull'Assemblea** - Art. 2636 cod. civ.

- a. Occasioni di realizzazione della condotta*

L'area critica investe tutte le fasi inerenti all'assemblea, dalla sua convocazione, al deposito, ove previsto, delle partecipazioni presso la sede della società, all'esercizio del diritto di voto e riguarda, essenzialmente, la predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

- b. Finalità della realizzazione della condotta*

- Determinazione della maggioranza in assemblea allo scopo di procurare un ingiusto profitto alla Società.

- c. Modi di realizzazione della condotta*

- Simulazione o fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, in concorso con altri.
- Esecuzione di atti (simulati o fraudolenti) tali da far convergere la maggioranza assembleare verso tesi precostituite.

- d. Protocolli essenziali del SCI*

- Ruoli e responsabilità chiari e definiti.
- Flusso autorizzativo strutturato in materia di predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

- e. Soggetti attivi della condotta*

I Soggetti che sono direttamente coinvolti nella commissione del reato di cui all'art. 2636, cod. civ., sono così classificabili:

- Amministratore Unico
- Procuratore
- Direttore Generale